



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENTRE
FOR TEACHING
AND LEARNING

**BANDO DI AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO**

A.A. 2025/2026

**SCADENZA: 10/02/2026
(ore 12.00)**

Questa università ha da tempo avviato un importante lavoro di sensibilizzazione ai fini del contrasto agli stereotipi di genere. In quest'ottica si è deciso di dare maggiore visibilità linguistica alle differenze. Laddove in questo documento, unicamente a scopo di semplificazione, è usato il maschile la forma è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.



INDICE

Art.1 – PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.A. 2025/2026.....	4
ART.1.1 – TIPOLOGIE DI PERCORSO.....	4
ART.1.2 – CLASSI DI CONCORSO E NUMERO POSTI	4
Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE	6
ART.2.1 – PF60 REQUISITI DI ACCESSO	6
ART.2.2 – PF30 ALL.2 REQUISITI DI ACCESSO	6
ART.2.3 – VERIFICA TITOLI DI ACCESSO	7
Art.3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	8
ART.3.1 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA	8
ART.3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI PF30 ALL.2, PF60	9
ART.3.2.1 – FASE UNO: SOL STUDENTI ONLINE – INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	9
ART.3.2.2 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE UNO	11
ART.3.2.3 – FASE DUE: FOL FORMS ONLINE – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE	11
ART.3.2.4 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE FORMS ON LINE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	13
ART.3.2.5 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE DUE	15
ART.3.2.6 – CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE	16
Art.4 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI	16
ART.4.1 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF30 ALL.2 E RISERVA 5%	16
ART.4.2 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF60.....	16
Art.5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI	17



Art.6 – GRADUATORIE, RECUPERI E IMMATRICOLAZIONE	17
Art.7 – ISCRITTI AI PERCORSI ABILITANTI 2024/2025 CHE IN VIRTÙ DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 4 COMMA 6 DEL DECRETO 270 DEL 19/03/2025 HANNO OTTENUTO LA SOSPENSIONE DEL PERCORSO	17
Art.8 – TASSE E CONTRIBUTI.....	18
ART.8.1 – COPERTURA ASSICURATIVA	20
ART.8.2 – ESONERI.....	20
ART.8.3 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE.....	20
Art.9 – DIDATTICA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO	20
ART.9.1 – INIZIO DEI CORSI	20
ART.9.2 – DURATA E FREQUENZA DEI CORSI	20
ART.9.3 – OFFERTA FORMATIVA	21
ART.9.4 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE	21
ART.9.5 – RICONOSCIMENTO CREDITI	21
ART.9.6 – SOSPENSIONE E RINUNCIA AL PERCORSO	22
ART.9.7 – PROVA FINALE	22
ART.9.8 – CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI.....	22
Art.10 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23
Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	23
Art.12 – CONTATTI E COMUNICAZIONI	24
ALLEGATO 1	25
ALLEGATO 2	29



Art.1 – PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO A.A. 2025/2026

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Centre for Teaching and learning, Sezione Formazione Insegnanti, emana il bando relativo ai percorsi per la formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Art.1.1 – TIPOLOGIE DI PERCORSO

Per ogni classe di concorso indicata al successivo articolo 1.2 del presente bando, l'Università di Bologna attiva i seguenti percorsi:

- a) **PF60** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU ai sensi dell'articolo 2-bis del D.lgs. 59/2017 e dell'art. 7, co. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 (da ora in poi denominato PF60).
- b) **PF30 all.2** - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU di cui all'art. 13, co. 2, del D.lgs. 59/2017 (Allegato 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023) destinato a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti ed a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, co. 9-bis, del D.L. 73/2021 (da ora in poi denominato PF30 all.2).

Art.1.2 – CLASSI DI CONCORSO E NUMERO POSTI

Le classi accreditate con decreto n. 69 del 19/01/2026 del Ministero dell'Università e della Ricerca sono indicate nella seguente tabella. Il numero dei posti autorizzato per ciascuna classe dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreto n. 138 del 27/01/2026 è il seguente:

Denominazione percorso	Posti totali*
A001 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	50
A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	20
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	296
A013 – DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	10
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	10
A019 – FILOSOFIA E STORIA	10
A020 – FISICA	18



A022 (INGLESE) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	50
A022 (TEDESCO) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	30
A026 – MATEMATICA	38
A027 – MATEMATICA E FISICA	35
A028 – MATEMATICA E SCIENZE	18
A031 – SCIENZE DEGLI ALIMENTI	25
A034 – SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	20
A041 – SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	25
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	10
A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	90
A050 – SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	26
A051 – SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	20
B003 – LABORATORI DI FISICA	25
B011 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	10
B016 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	15

***Il numero di posti richiesto ed indicato per ciascuna classe concorsuale è comprensivo sia dei posti relativi al percorso PF60 che dei posti relativi al percorso PF30 all.2.**

Come stabilito all’art. 2 comma 1 del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 137 del 26/01/2026, per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 30 CFU, di cui all’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017 per l’anno accademico 2025/2026, è riservata una quota di posti nella misura del 45 per cento di quelli autorizzati per ogni percorso formativo da 60 CFU a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti e a favore di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Nell’ambito della suddetta quota di riserva, il 5 per cento è destinato ai titolari di contratti di docenza nei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, i quali partecipano ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione di 60 CFU. Qualora le domande presentate dai candidati destinatari della quota di riserva del 5 per cento fossero inferiori al numero dei posti riservati, i posti residui sono resi disponibili sulla riserva complessiva.



Art.2 – REQUISITI DI AMMISSIONE

I requisiti di accesso sono quelli previsti dall'art. 7, commi 4 e 5 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 con espresso richiamo all'art. 5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2017.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti entro il termine di scadenza del bando.

TUTTI I CANDIDATI SONO AMMESSI CON RISERVA. L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA SI RISERVA DI ESERCITARE IL POTERE DI VERIFICA DEI REQUISITI IN QUALSIASI MOMENTO E, SE DEL CASO, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE E/O DECADENZA NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E/O DEI TITOLI DICHIARATI.

Art.2.1 – PF60 REQUISITI DI ACCESSO

I candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017);
- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale, oppure a corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023), purché siano stati conseguiti almeno 180 CFU.

Ai sensi dell'art. 2-ter, co. 1 del Dlgs 59/2017, i partecipanti in qualità di iscritti ad un corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure ad un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per poter accedere alla prova finale, dovranno aver conseguito il titolo (comprensivo degli eventuali crediti aggiuntivi necessari per la coerenza con la classe di concorso) entro la scadenza della presentazione della domanda all'esame finale di abilitazione. Gli eventuali crediti aggiuntivi di cui sopra non potranno essere acquisiti all'interno del Percorso.

Art.2.2 – PF30 ALL.2 REQUISITI DI ACCESSO

I candidati devono aver svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o avere sostenuto la prova



concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017, Decreto MIM 20 novembre 2023, Decreto MIM 22 dicembre 2023);
- diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione (DPR 19/2016, D.M. 259/2017).

LE TRE ANNUALITÀ DI SERVIZIO DICHIARATE PER L'ACCESSO ALLA RISERVA (PF30 ALL.2) NON POTRANNO ESSERE INDICATE QUALI TITOLI VALUTABILI E PERTANTO NON DOVRANNO ESSERE RIPETUTE NELLA SEZIONE TITOLI VALUTABILI POICHÉ NON DANNO DIRITTO AD ALCUN PUNTEGGIO.

Art.2.3 – VERIFICA TITOLI DI ACCESSO

I candidati devono verificare di possedere il titolo di accesso alla classe per la quale concorrono consultando tutte le informazioni disponibili alla voce “Requisiti di accesso” della sezione “Iscriversi” della [pagina web dei percorsi](#).

Se per il titolo dichiarato sono richiesti particolari esami e/o diploma per l'accesso alla classe di concorso oggetto della domanda di ammissione, ai sensi della Tabella A del D.P.R. 19/2016, come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017, dal Decreto 20 novembre 2023 e dal Decreto 22 dicembre 2023, dovranno essere elencati nella domanda di ammissione tutti i CFU/annualità e/o diplomi conseguiti nel corso dell'intera carriera (Laurea, Laurea Magistrale, corsi singoli, ecc.) al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso.

Ad esempio: il candidato dichiara come titolo la laurea magistrale 78-Scienze filosofiche e presenta domanda per la classe A-18 Filosofia e Scienze umane.

Il D.M. n. 259/2017 prevede con la nota (5) “Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS /07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12”. Il candidato deve elencare tutti gli insegnamenti per dimostrare il possesso dei 96 CFU anche laddove siano stati conseguiti nell'ambito della laurea magistrale.

In ordine alla dichiarazione dei requisiti di accesso si rimanda agli articoli 3.2.3 e 3.2.4 del presente bando.

N.B. L'INCOMPLETA O OMessa INDICAZIONE DI TUTTI I CREDITI NECESSARI ALL'AMMISSIONE AL PERCORSO COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA PER CARENZA DI TITOLO,



NON ESSENDO CONSENTITO PROCEDERE IN ALCUN MODO ALL'INTEGRAZIONE SUCCESSIVA DEI TITOLI MANCANTI.

Art.3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La presentazione della domanda di ammissione ai percorsi potrà essere presentata dalle ore 12.00 del giorno 03/02/2026 e dovrà essere conclusa tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 10/02/2026.

Oltre tale termine non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione.

Per presentare domanda di ammissione, è necessario collegarsi all'indirizzo: <http://www.studenti.unibo.it> ed essere registrati.

I candidati laureati presso l'Ateneo di Bologna o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una registrazione al portale di Ateneo [Studenti Online](#), potranno accedere utilizzando SPID oppure con le credenziali istituzionali @studio.unibo.it in loro possesso. In caso di smarrimento delle credenziali @studio.unibo.it, sarà possibile seguire la procedura di recupero, da eseguire sempre tramite il portale <http://www.studenti.unibo.it>.

Art.3.1 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA

Il candidato che non ha mai effettuato alcuna registrazione su Studenti Online deve registrarsi utilizzando una delle seguenti modalità:

- **Se possiedi un'identità digitale SPID** (per informazioni www.spid.gov.it) o la **CIE - Carta di Identità Elettronica** (per informazioni <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/entra-con-cie/>) utilizzale per registrarti su [Studenti Online](#): seleziona il bottone “Registrati” e successivamente il bottone “Entra con SPID”. Il sistema recupererà automaticamente i tuoi dati anagrafici e al termine creerà le tue credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.
- **Se non possiedi un'identità digitale SPID o la CIE** registrati su [Studenti Online](#): seleziona il bottone “Registrati”, inserisci i tuoi dati e il sistema creerà le tue credenziali di tipo nome.cognome@studio.unibo.it.

Il candidato internazionale non in possesso di codice fiscale, deve accedere alla sezione “Registrazione Studenti Internazionali” e seguire le istruzioni fino alla creazione per l'ottenimento delle credenziali istituzionali.¹ Al termine della procedura il sistema assegna uno *username* e una *password* che il candidato deve conservare. Dopo il primo accesso è necessario modificare la

¹ I candidati non italiani che si trovino all'estero possono richiedere il codice fiscale alla Rappresentanza Diplomatica Italiana. Diversamente, i candidati non italiani che si trovino in Italia possono richiederlo al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (elenco uffici disponibile sul sito <http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/index.htm>).



password.

I candidati in possesso di **titolo di studio non abilitante conseguito all'estero**, sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti internazionali ai corsi di studio nelle università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'ateneo.

Art.3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AI PERCORSI PF30 ALL.2, PF60

La presentazione della domanda di ammissione ai percorsi PF30 all.2 e PF60 prevede due distinte fasi su due distinti applicativi:

- **FASE UNO - SOL Studenti Online** (<https://studenti.unibo.it>): inserimento della domanda di ammissione e pagamento del contributo obbligatorio pari a € 100,00 tramite il sistema PagoPA;
- **FASE DUE - FOL Forms On Line** (<http://fol.unibo.it/>): perfezionamento della domanda di ammissione.

È necessario concludere entrambe le fasi ed effettuare il pagamento tassativamente entro la data di scadenza indicata nel bando.

In caso di mancato completamento di entrambe le fasi della procedura e/o mancato pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione entro la data di scadenza del presente bando, i candidati saranno automaticamente esclusi.

I candidati, se in possesso dei requisiti di accesso, possono iscriversi alla selezione per più classi di concorso e/o a diversi percorsi sulla stessa classe osservando le medesime modalità di iscrizione ed effettuando il versamento della quota prevista pari a euro € 100,00 per ciascuna iscrizione. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a classi di concorso diverse, è necessario optare per l'iscrizione e la frequenza di una sola di esse.

ART.3.2.1 – FASE UNO: SOL STUDENTI ONLINE – INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO

PF60

I candidati che intendono iscriversi al percorso **PF60**, per inserire la domanda di ammissione su Studenti Online e pagare il contributo obbligatorio devono:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF60**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni;



- allegare in formato PDF fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000² (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce);
- procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a €100,00.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del presente bando e unicamente tramite il sistema PagoPA³ seguendo le indicazioni che compaiono su Studenti Online (<http://www.studenti.unibo.it>).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo entro la data di scadenza del bando, il candidato sarà automaticamente escluso.

PF30 all.2

I candidati che intendono iscriversi al **PF30 all.2**, per inserire la domanda di ammissione su Studenti Online e pagare il contributo obbligatorio devono:

- collegarsi alla pagina <http://www.studenti.unibo.it>, accedere tramite le credenziali SPID o inserendo username (nome.cognome@studio.unibo.it) e password;
- selezionare il tasto «Richiesta di ammissione – Partecipa alla selezione»;
- selezionare il tipo di corso “Formazione Insegnanti”;
- scegliere la prova “**Classe di concorso - Richiesta di accesso al PF30 all.2**”;
- seguire la procedura guidata, inserendo tutte le informazioni;
- allegare in formato PDF fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido in originale ai sensi del DPR 445/2000⁴ (carta d'identità, passaporto, patente di guida oltre quelli specificati nella nota in calce);
- Procedere al pagamento del contributo obbligatorio per la domanda di ammissione pari a €100,00.

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del presente

² S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

³ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ_pagoPA](#).

⁴ S'intende per documento d'identità valido la carta d'identità o altro documento equipollente ai sensi del DPR n. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione d'impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.



bando e unicamente tramite il sistema PagoPA⁵ seguendo le indicazioni che compaiono su Studenti Online (<http://www.studenti.unibo.it>).

Non sono ammesse altre modalità di pagamento. Il contributo obbligatorio di domanda di ammissione non viene in alcun caso rimborsato da parte dell'Ateneo. In caso di mancato pagamento del contributo entro la data di scadenza del presente bando, il candidato sarà automaticamente escluso.

ART.3.2.2 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE UNO

Al termine della FASE UNO - SOL Studenti On Line (<http://studenti.unibo.it>) – Inserimento della domanda di ammissione e pagamento del contributo obbligatorio pari a €100,00 tramite il sistema PagoPA, i candidati dovranno controllare che la domanda risulti in stato “Richiesta completata”.

Non si procederà alla valutazione delle domande che si trovino in stato diverso (“inserita”, “annullata”, etc.). I candidati che incorreranno in questa casistica saranno automaticamente esclusi.

È responsabilità dei candidati verificare che la domanda sia in stato “richiesta completata” entro la data e l'orario di scadenza del bando.

Se il candidato ravvisa errori nella FASE UNO - SOL Studenti On Line (<http://studenti.unibo.it>) Inserimento della domanda di ammissione e non ha ancora eseguito il pagamento del contributo obbligatorio della domanda di ammissione, può annullare la domanda di ammissione e ripresentarla nel modo corretto.

Se il candidato ha già eseguito il pagamento del contributo obbligatorio della domanda di ammissione deve presentare una nuova domanda e pagare nuovamente il contributo obbligatorio della domanda di ammissione.

Art.3.2.3 – FASE DUE: FOL FORMS ONLINE – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, nonché dei requisiti relativi alla riserva posti per gli aventi diritto, deve essere dichiarato dai candidati, ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 e s.m.i., accedendo a FOL FORMS ON LINE e selezionando il percorso specifico:

⁵ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA. Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione. Per maggiori informazioni consulta le [FAQ pagoPA](#).



Denominazione percorso	FOL Forms On Line
A001 – DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A001-2025
A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A011-2025
A012 – DISCIPLINE LETTERARIE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A012-2025
A013 - DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A013-2025
A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A018-2025
A019 – FILOSOFIA E STORIA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A019-2025
A020 - FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A020-2025
A022 (INGLESE) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A022-inglese-2025
A022 (TEDESCO) – LINGUE E CULTURE STRANIERE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A022-teDESCO-2025
A026 - MATEMATICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A026-2025
A027 - MATEMATICA E FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A027-2025
A028 - MATEMATICA E SCIENZE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A028-2025
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A031-2025
A034 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A034-2025
A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A041-2025
A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A046-2025
A048 – SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A048-2025
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A050-2025
A051 - SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-A051-2025
B003 - LABORATORI DI FISICA	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B003-2025
B011 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B011-2025
B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	https://fol.unibo.it/percorsi-abilitanti-B016-2025

Accedendo a FOL FORMS ON LINE, il candidato dovrà compilare tutti i campi indicati come obbligatori ed allegare le autocertificazioni richieste dal sistema se previste come requisito di accesso.

TUTTI I REQUISITI DI AMMISSIONE ED I TITOLI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO.



Art.3.2.4 – MODALITÀ DI COMPILAZIONE FORMS ON LINE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA REQUISITI DI ACCESSO

Durante la fase due della procedura informatica, FOL Forms On Line (<http://fol.unibo.it/>), è necessario allegare autocertificazioni delle carriere riportanti gli esami sostenuti e necessari ai fini dell’accesso alla classe di concorso con la specifica indicazione del numero di CFU, Settore Scientifico Disciplinare, data di sostenimento, corso in cui sono stati sostenuti e Università/Accademia (laurea triennale o di vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, corsi singoli, master e qualsiasi altro documento utile e necessario per il computo dei crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

Per l’accesso alle classi ITP B003, B011 e B016 è necessario allegare solo autocertificazione del diploma di maturità.

Si rammenta che le autocertificazioni possono essere scaricate dai sistemi informatici di Ateneo.

Di seguito elenco dettagliato della documentazione richiesta:

- per il diploma di scuola secondaria di secondo grado: allegare autocertificazione – l’allegato “Autocertificazione diploma per classi ITP” è disponibile alla voce “Bando e allegati” della sezione “Iscriversi” della [pagina web dei percorsi](#) (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**);
 - per le Lauree, Diplomi accademici: allegare le scansioni delle autocertificazioni scaricate dai sistemi informatici di Ateneo dei titoli di laurea triennale, più il titolo di laurea magistrale oppure dei titoli accademici, completi dell’elenco esami sostenuti con indicazione di CFU, Settore scientifico disciplinare, data di sostenimento, corso in cui sono stati sostenuti e Università/Accademia (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**).
- N.B. Qualora gli esami sostenuti siano afferenti a più carriere, è necessario creare un unico PDF da allegare;**
- per i requisiti aggiuntivi (crediti/esami specifici previsti dalla normativa vigente per l’accesso ad una classe di insegnamento): allegare le scansioni delle autocertificazioni scaricate dai sistemi informatici di Ateneo di eventuali corsi singoli, master, ecc. con indicazione di CFU, Settore scientifico disciplinare, data di sostenimento, corso in cui sono stati sostenuti e Università/Accademia (**allegato obbligatorio se previsto come requisito di accesso alla classe di concorso**).
- N.B. Qualora gli esami sostenuti siano afferenti a più carriere, è necessario creare un unico PDF da allegare;**
- attestazione unica 24 CFU ai sensi del DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (**esclusivamente per i candidati al PF60 - allegato obbligatorio se è stato dichiarato il possesso**);



- per i titoli conseguiti all'estero, documentazione relativa al titolo conseguito all'estero, così come indicato nella sezione "CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE" del presente bando di selezione.

N.B. L'INCOMPLETA O OMESSA INDICAZIONE DI TUTTI I CREDITI NECESSARI ALL'AMMISSIONE AL PERCORSO COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA PER CARENZA DI TITOLO, NON ESSENDO CONSENTITO PROCEDERE AD INTEGRAZIONE SUCCESSIVA DEI TITOLI MANCANTI.

TITOLI VALUTABILI

È richiesta:

- autocertificazione del titolo di Master di II livello (**allegato obbligatorio per chi ne dichiara il possesso**);
- autocertificazione del diploma di specializzazione o Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (**allegato facoltativo**).

SERVIZIO DI INSEGNAMENTO

È considerato un anno scolastico intero:

- un periodo di servizio svolto per almeno 180 giorni anche non continuativi nell'anno scolastico di riferimento;
- un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni compresi gli scrutini ed eventuali esami dell'anno scolastico di riferimento.

Le tre annualità di servizio dichiarate per l'accesso alla riserva (PF30 all.2) non potranno essere indicate quali titoli valutabili e pertanto non devono essere ripetute nella sezione titoli valutabili poiché non danno diritto ad alcun punteggio.

Tali annualità non saranno considerate ai fini dell'attribuzione di punteggio qualora siano inserite sia tra i requisiti di ammissione che tra i titoli.

In riferimento alle classi di concorso A001, A012, A022 (inglese), A022 (tedesco), A048, l'annualità di servizio specifico è considerata valida sia se prestata nella scuola secondaria di primo grado che prestata nella scuola secondaria di secondo grado.

Se nello stesso arco temporale il candidato/a ha svolto servizio in due distinte classi concorsuali, i giorni dovranno essere conteggiati una sola volta (ad esempio: se nel periodo dal 1 al 31 gennaio il candidato/a ha svolto servizio sia sulla classe A11 che sulla classe A12, il mese di servizio dovrà essere conteggiato o sulla classe A11 o sulla classe A12 ma non su entrambe perché il periodo è coincidente; altro esempio: se il candidato/a ha svolto servizio presso lo stesso istituto per la classe A11 dal 1 al 15 gennaio e per la classe A12 dal 10 al 31 gennaio, i giorni in cui le attività si sovrappongono (dal 10 al 15 gennaio) dovranno essere conteggiati una sola volta).



Se nello stesso arco temporale il candidato ha svolto servizio in due distinti Istituti scolastici, i giorni dovranno essere conteggiati una sola volta (ad esempio se nel periodo dal 1 al 31 gennaio il candidato ha svolto servizio sia presso l'Istituto X che presso l'Istituto Y, il mese di servizio dovrà essere conteggiato o sull'istituto X o sull'Istituto Y ma non su entrambi gli istituti perché il periodo è coincidente).

Art.3.2.5 – CONTROLLI OBBLIGATORI DA PARTE DEI CANDIDATI AL TERMINE DELLA FASE DUE

Tutto quanto non dichiarato nel modulo FOL entro l'orario, la data e con le modalità indicate nel presente bando non potrà in alcun modo concorrere alla valutazione della domanda.

La domanda potrà essere salvata in stato provvisorio prima di procedere all'invio definitivo che dovrà essere effettuato, a pena di non valutazione, **entro la data e l'orario di scadenza indicati nel bando.**

Si raccomanda di concludere la compilazione della fase due del processo prima dell'orario di scadenza poiché, oltre l'orario indicato non sarà data alcuna possibilità di concludere la domanda anche se la stessa è in corso di predisposizione.

Terminata la procedura di perfezionamento della domanda di ammissione su <http://fol.unibo.it/>, il candidato riceverà una notifica all'indirizzo di posta istituzionale con la conferma dell'invio della richiesta.

Nel caso in cui il/la candidato/a ravvisi errori nella FASE DUE, FOL FORMS ONLINE, PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE non potrà procedere alla modifica della domanda di ammissione già inviata ma dovrà compilare una nuova domanda. Sarà valutata l'ultima domanda pervenuta alla struttura in ordine temporale.

È onere del candidato controllare che l'invio della domanda di ammissione, sia regolarmente avvenuto entro l'orario e la data indicati nel bando.

N.B. LA CLASSE CONCORSUALE INDICATA NELLA FASE UNO (ART.3.2.1) DEVE ESSERE LA MEDESIMA DI QUELLA INDICATA NELLA FASE DUE.

NEL CASO IN CUI VI SIA DISCORDANZA TRA LA CLASSE CONCORSUALE INDICATA IN SOL STUDENTI ON LINE (FASE UNO) E LA CLASSE CONCORSUALE INDICATA IN FOL FORMS ONLINE (FASE DUE), LA DOMANDA SARÀ INAMMISSIBILE E, COME TALE, NON VALUTATA.

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il candidato decade automaticamente d'ufficio dall'eventuale immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.



Art.3.2.6 – CANDIDATI CON TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL’ESTERO E/O CON CITTADINANZA NON-UE

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono presentare la domanda di ammissione nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal bando.

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono allegare, in fase di perfezionamento della domanda di ammissione su <http://fol.unibo.it/>:

- un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto a uno dei titoli indicati all'art.2 e ritenuto idoneo secondo la legge italiana e secondo le norme stabilite nella Circolare MUR per l'A.A. 2025/2026 che viene pubblicata sul sito <https://www.university.it/studenti-stranieri>. Il titolo deve essere tradotto e accompagnato da **conferma di autenticità** e da **dichiarazione di valore o altra documentazione relativa al suo valore**. Verifica nella pagina [Traduzione, autenticità e valore dei titoli di studio esteri](#) le modalità disponibili e i documenti accettati e i casi di esonero.

Nel caso in cui non siano disponibili i documenti entro la scadenza del presente bando, sarà necessario allegare il certificato di laurea con l'elenco degli esami sostenuti, corredata da traduzione in lingua italiana asseverata.

La documentazione suindicata dovrà essere, in ogni caso presentata al momento dell'eventuale immatricolazione secondo il termine fissato dall'Amministrazione.

La valutazione del titolo, ai soli fini dell'ammissione, è a cura della commissione esaminatrice. Il controllo formale del titolo verrà fatto all'immatricolazione, a seguito della presentazione in originale di tutta la documentazione richiesta.

I candidati con cittadinanza non-UE residenti in Italia possono partecipare se in possesso di uno dei titoli di soggiorno indicati al punto 1 della pagina: www.unibo.it/studentiinternazionalichisono. Il titolo di soggiorno deve essere posseduto alla scadenza del presente bando.

Art.4 – PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI

Art.4.1 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF30 ALL.2 E RISERVA 5%

Se il numero di domande di ammissione per un percorso sarà inferiore al numero di posti che saranno autorizzati dal Ministero, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.

Diversamente, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli indicati nell'allegato A al decreto ministeriale n. 137 del 26/01/2026.

Art.4.2 – PROGRAMMAZIONE ACCESSI PF60

Se il numero di domande di ammissione per un percorso sarà inferiore al numero di posti autorizzati dal Ministero, tutti i candidati in possesso dei requisiti di accesso verranno inseriti di diritto nella graduatoria degli ammessi.



Diversamente, la programmazione degli accessi verrà effettuata sulla base della valutazione dei titoli indicati nell'allegato B al decreto ministeriale n. 138 del 27/01/2026.

Art.5 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Centre for Teaching and Learning, struttura di riferimento del corso. I componenti delle Commissioni sono scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l'Ateneo di Bologna, con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del presente bando.

Art.6 – GRADUATORIE, RECUPERI E IMMATRICOLAZIONE

Le graduatorie saranno scaricabili accedendo a <http://www.studenti.unibo.it> e cliccando su "vedi dettaglio" in prossimità della domanda di ammissione. **La pubblicazione ha valore di notifica.** Non saranno inviate comunicazioni personali. Le graduatorie saranno pubblicate usando la matricola provvisoria assegnata dal sistema in fase di presentazione della domanda e reperibile nel file "Riepilogo dati inseriti" nel dettaglio della richiesta di ammissione presentata su Studenti Online su <http://www.studenti.unibo.it>. Per ogni classe di concorso e per ogni percorso, la graduatoria è stilata sulla base del punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Alla [pagina web dei percorsi](#) sarà pubblicato un avviso contenente la data di pubblicazione delle graduatorie, le modalità e i termini per l'immatricolazione degli aventi diritto ed ogni altra comunicazione utile per la procedura di selezione.

Coloro che non perfezioneranno l'immatricolazione nei termini e con le modalità previste nell'avviso di cui al presente articolo, saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari e si provvederà a scorrere le graduatorie ammettendo i primi candidati idonei in posizione utile. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a classi diverse, il candidato dovrà optare per l'iscrizione e la frequenza di una sola classe di concorso.

I candidati idonei non vincitori presso l'Ateneo di Bologna che desiderano essere recuperati devono manifestare l'interesse secondo le modalità che saranno indicate nell'avviso che sarà pubblicato nella [pagina web dei percorsi](#).

Art.7 – ISCRITTI AI PERCORSI ABILITANTI 2024/2025 CHE IN VIRTÙ DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 4 COMMA 6 DEL DECRETO 270 DEL 19/03/2025 HANNO OTTENUTO LA SOSPENSIONE DEL PERCORSO

Sono ammessi in soprannumero i soggetti ai quali è stata riconosciuta, nell'anno 2024/2025, la sospensione del percorso, in virtù di quanto disposto dall'articolo 4 comma 6 del decreto 270 del 19/03/2025.

Dovrà in tal caso essere presentata, entro la data di scadenza del presente bando, all'indirizzo



formazione.insegnanti@unibo.it richiesta formale di iscrizione al percorso abilitante 2025/2026. In ordine alle tasse e contributi si rimanda all'articolo 8 del presente bando.

Art.8 – TASSE E CONTRIBUTI

Il sistema contributivo dei percorsi di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per l'anno accademico 2025/2026, è di seguito definito.

Al momento dell'immatricolazione, ovvero entro la scadenza definita per questa, deve essere versata una 1^a rata di importo pari a € 157,04, comprensiva di tassa regionale per il diritto allo studio, imposta di bollo e premio assicurativo. Il pagamento della 1^a rata perfeziona l'iscrizione.

Dopo l'iscrizione saranno calcolate le successive rate in base alla condizione economica (ISEE 2026) applicando gli algoritmi indicati nella tabella seguente:

Valore ISEE	Contributo (fino a concorrenza dell'importo massimo)
≤ 27.000 €	0
> 27.000 € e ≤ 33.000 €	(ISEE – 23.000) * 9%
> 33.000 € e ≤ 45.000 €	(ISEE – 13.000) * 4,5%
> 45.000 € e ≤ 55.000 €	((ISEE – 45.000) * 4,29%) + 1440 €
> 55.000 € e ≤ 60.000 €	((ISEE – 55.000) * 19%) + 1869 €
> 60.000 € e ≤ 70.000 €	(ISEE – 13.000) * 6%
> 70.000 €	(ISEE – 13.000) * 7%

L'importo massimo di contribuzione per ogni percorso formativo, al netto di quanto dovuto per la 1^a rata, è:

- 1) € 2.400 per il PF60 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 60 CFU, ridotto a € 1.900 per coloro che sono iscritti a un corso di laurea magistrale o a un corso di diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione e per chi ha conseguito 24 CFU entro il 31/10/2022 secondo il previgente ordinamento;
- 2) € 1.900 per il PF30 all.2 - Percorso universitario abilitante di formazione iniziale di 30 CFU.

Per ottenere il calcolo della contribuzione in base all'ISEE è necessario essere in possesso dell'ISEE 2026 per prestazioni agevolate di diritto allo studio e presentarlo accedendo con le credenziali SPID al sito di [ER.GO Fai domanda](#), compilare le sezioni "Dati personali" e "Dati economici". Nella sezione



"Dati economici" va inserito il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che serve per avere l'ISEE.

Gli studenti internazionali privi di documento di identità rilasciato in Italia, che non possono dotarsi di SPID, possono accedere con le credenziali di Ateneo. Maggiori informazioni sono contenute nell'Allegato 1 al presente Bando.

Per gli studenti internazionali che non possono richiedere l'ISEE, le indicazioni dettagliate sulle modalità di presentazione della documentazione per il calcolo della condizione economica sono contenute nell'Allegato 2 al presente Bando.

La presentazione dell'ISEE deve avvenire entro e non oltre il giorno 07/04/2026 alle ore 18.00.

È possibile consultare la guida alla presentazione dell'ISEE alla pagina <https://www.er-go.it/esplora-i-benefici/requisiti-di-accesso-ai-benefici/requisiti-economici>

Le rate successive dovranno essere versate secondo la seguente tempistica:

- 1) in un'unica soluzione entro il 11/05/2026 se l'importo dovuto risulta pari o inferiore a €500,00;
- 2) se l'importo dovuto è compreso tra € 500,01 e € 1000,00 in due rate di cui la prima pari a €500,00 entro il giorno 11/05/2026 e l'altra pari all'importo residuo entro il 04/06/2026;
- 3) se di importo superiore a € 1.000,01 in due rate di pari importo di cui la prima entro il giorno 11/05/2026 e l'altra entro il 04/06/2026.

Sono inoltre previste le seguenti indennità di mora:

- € 30,00 per versamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza;
- € 150,00 per versamenti effettuati dopo trenta giorni dalla scadenza.

I pagamenti devono essere effettuati unicamente tramite il **sistema PagoPA**,⁶ realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che offre diverse modalità di pagamento.

Non sono ammesse altre modalità di pagamento.

Coloro che hanno posizioni debitorie aperte, di qualsiasi natura (a titolo meramente esemplificativo contribuzione studentesca, indennità di mora), con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna non possono effettuare alcun atto di carriera (a titolo meramente

⁶ Dal 1° luglio 2020, ai sensi dell'art. 65, c. 2, del D.Lgs. 13/12/2017, n. 217, come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 8, del D.L. 162/2019, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il ricorso al sistema PagoPA.

Con PagoPA non ci sono più limiti predefiniti per effettuare l'operazione. La soglia massima dell'importo dipende dal Prestatore di servizi di pagamento e dalle modalità prescelte per effettuare l'operazione.

Per maggiori informazioni consulta le [FAQ PagoPA](#).



esemplificativo ammissione agli esami finali) anche con riferimento ad una diversa iscrizione contemporanea.

Il bonus docente dovrà essere presentato solo dopo il caricamento della seconda e terza rata sulla situazione tasse di SOL.

Le modalità di invio del voucher saranno indicate alla voce “Immatricolazione e tasse” della sezione “Iscriversi” della [pagina web dei percorsi](#).

Art.8.1 – COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli studenti iscritti all’Università devono essere coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni connessi all’attività di formazione. L’onere di tale assicurazione è a carico dello studente (€ 1,04): tale importo è già compreso nella prima rata.

Art.8.2 – ESONERI

Sono esonerati totalmente dal versamento delle rate successive alla prima coloro che presentano la certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66% o la certificazione di cui alla L. n. 104/1992. In questi casi è dovuta unicamente la prima rata di € 157,04.

La documentazione relativa all’invalidità dovrà essere inviata all’indirizzo email: formazione.insegnanti@unibo.it entro trenta giorni dalla immatricolazione.

Dovrà in ogni caso essere corrisposto il contributo di ammissione all’esame finale.

Art.8.3 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE

Si segnala che all’atto della presentazione della domanda di diploma, il corsista dovrà versare il contributo di € 150,00.

Art.9 – DIDATTICA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Art.9.1 – INIZIO DEI CORSI

La data di inizio e il calendario delle lezioni sono pubblicati alla voce “Calendario” della sezione “Didattica e tirocini” della [pagina web dei percorsi](#).

Art.9.2 – DURATA E FREQUENZA DEI CORSI

I percorsi di formazione iniziale saranno svolti secondo le modalità di cui all’art. 7 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 138 del 27/01/2026, per l’anno accademico 2025/2026 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 18-bis, comma 6- bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relative alla possibilità di svolgere fino al 50 per cento delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori.



Le modalità di erogazione di ciascuna attività formativa sono indicate nel calendario delle lezioni. La frequenza ai percorsi è obbligatoria e per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa. La frequenza sarà rilevata con le strumentazioni e le modalità del caso, anche avvalendosi di procedure automatiche e telematiche.

Art.9.3 – OFFERTA FORMATIVA

Per ogni classe di concorso, le offerte formative delle varie tipologie di percorso saranno accessibili alla voce “Offerta formativa” della sezione “Didattica e tirocini” della [pagina web dei percorsi](#).

Art.9.4 – CONTEMPORANEA ISCRIZIONE

Ai sensi del D.M. 930/2022 e delle relative FAQ, è consentita l’iscrizione contemporanea ad uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria.

È altresì consentita l’iscrizione contemporanea ai Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un corso di studio a frequenza obbligatoria purché siano stati assolti **completamente** gli obblighi di frequenza di almeno uno dei due corsi.

Nel caso in cui sia possibile l’iscrizione contemporanea ai Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un corso di studio a frequenza obbligatoria, è necessario essere in regola con le tasse del corso e del percorso abilitante. In caso contrario non sarà possibile validare l’immatricolazione.

Salvo differenti indicazioni ministeriali, non sarà possibile la contemporanea iscrizione al corso di specializzazione per le attività di sostegno ed ai percorsi abilitanti di formazione iniziale.

Art.9.5 – RICONOSCIMENTO CREDITI

Per i corsisti iscritti ai percorsi PF30 all.2 non sono previsti riconoscimenti.

Ai corsisti iscritti ai percorsi PF60 in possesso della certificazione 24 CFU ex DM 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022, correttamente dichiarata ed allegata in sede di domanda di ammissione al percorso (FOL Forms On Line), verranno riconosciuti integralmente i 24 CFU, purché sia confermata la veridicità della dichiarazione effettuata.

Il dettaglio delle attività formative riconosciute per ogni percorso formativo è disponibile alla voce “Riconoscimento crediti” della sezione “Didattica e tirocini” della [pagina web dei percorsi](#).

Ai corsisti iscritti ai percorsi PF60, non in possesso della certificazione 24 CFU, che hanno svolto almeno una annualità di docenza su classe specifica (almeno 180 giorni o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), verranno riconosciuti 5 CFU di tirocinio diretto, se tale annualità è stata dichiarata in sede di domanda di ammissione al percorso (in FOL Forms On Line) come titolo valutabile e ne è stata verificata la veridicità.



Art.9.6 – SOSPENSIONE E RINUNCIA AL PERCORSO

SOSPENSIONI

Per poter fare richiesta di sospensione è necessario inviare un'email all'indirizzo formazione.insegnanti@unibo.it, utilizzando esclusivamente il proprio account istituzionale Unibo (nome.cognome@studio.unibo.it) e allegare la documentazione utile a motivare la richiesta.

La sospensione del percorso è prevista esclusivamente in caso di gravidanza certificata, con l'eventuale prosecuzione del percorso anche nell'anno accademico successivo, con la salvaguardia della parte di formazione già svolta.

Richieste di sospensione per motivi diversi dalla gravidanza certificata, saranno valutate singolarmente dal consiglio del Centre for teaching and Learning che si riserva la possibilità di accordare l'autorizzazione alla sospensione e l'eventuale prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, solo in caso di comprovate e documentate esigenze.

RINUNCIA AL PERCORSO

I corsisti immatricolati che intendono rinunciare al Percorso devono accedere a [Studenti Online](#) e compilare la domanda di rinuncia. La domanda è soggetta a bollo nella misura di € 16,00.

È possibile presentare domanda di rinuncia in qualunque momento dell'anno. **La rinuncia sarà accettata solo se, alla data di presentazione della domanda, non risulteranno debiti nei confronti dell'Ateneo (a titolo meramente esemplificativo tasse universitarie scadute e non pagate).**

In caso di rinuncia al percorso non è previsto il rimborso di eventuali tasse già versate.

Art.9.7 – PROVA FINALE

La prova finale è disciplinata dall'art. 9 del D.P.C.M. 4 agosto 2023. Con il superamento della prova finale è acquisita l'abilitazione all'insegnamento.

La prova finale prevederà due soli appelli.

Incorreranno nella decadenza, coloro che non completeranno il Percorso entro l'ultimo appello calendarizzato dal centro per la sessione 2025/2026 e coloro che non avranno conseguito il titolo di laurea (comprensivo degli eventuali crediti aggiuntivi necessari per la coerenza con la Classe di concorso) entro la scadenza della presentazione della domanda relativa all'ultimo appello disponibile nella sessione 2025/2026.

Art.9.8 – CERTIFICATI E AUTOCERTIFICAZIONI

Per gli iscritti ai percorsi dopo il sostenimento dell'esame finale, sarà possibile scaricare l'autocertificazione accedendo alla sezione "certificati e autocertificazioni" da Studenti online (<https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm>) e scegliendo l'opzione "Certificato di idoneità".



Art.10 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rossana Bartone, Responsabile Amministrativo Gestionale del Centre for Teaching and Learning.

Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento avvengono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente.

Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali *errata corrige* relativi al presente bando ed ai relativi allegati, si procede mediante apposito avviso pubblicato sulla pagina dedicata ai percorsi.

Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è finalizzato all'esecuzione della procedura selettiva e alla gestione delle relative operazioni e attività connesse. Per maggiori informazioni si prega di consultare le informazioni pubblicate sul Portale www.unibo.it/privacy, con specifico riferimento all'informativa prevista per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall'Ateneo.

Il conferimento dei dati personali indicati nel presente bando e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del punteggio conseguito a seguito della valutazione titoli.

L'Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MUR dati statistici o per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le attività connesse al diritto allo studio. I dati personali conferiti nella procedura Studenti Online potranno inoltre essere trattati dall'Ateneo per i fini istituzionali dell'ente stesso, indicati, a titolo esemplificativo, nell'art. 4 del Decreto Rettoriale 271/2009.

L'eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato esclusivamente all'adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. n. 104 del 1992 e L. n. 170 del 2010) e la fruizione dei benefici previsti in materia di diritto allo studio.

Nel caso in cui, il candidato a seguito del superamento della procedura di ammissione, intenda immatricolarsi presso il nostro Ateneo, i suoi dati saranno trattati conformemente a quanto indicato



nelle informative pubblicate sul Portale d'Ateneo (<http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy>).

Art.12 – CONTATTI E COMUNICAZIONI

Tutte le informazioni aggiornate relative ai percorsi di abilitazione sono consultabili alla [pagina dedicata](#) del sito del Centre for teaching and learning.

Per quesiti di natura amministrativa relativi alla domanda di ammissione, i candidati possono rivolgersi allo [sportello telematico](#) del Centre for Teaching and Learning per scrivere o prenotare un appuntamento per parlare con un operatore.

Per quesiti di natura organizzativa, i candidati devono inviare una e-mail **esclusivamente** all'indirizzo fam.pfi@unibo.it.

Per problemi di natura tecnica (accesso agli applicativi, pagamento contributo, supporto nell'utilizzo di Studenti Online, etc.) nella compilazione *online* della domanda di ammissione, i candidati devono rivolgersi all'Help desk di Studenti Online collegandosi all'indirizzo <https://sportelli.unibo.it/hd-studenti> oppure chiamando il numero +39 051 2080301, attivo da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Per ricevere assistenza durante la creazione delle credenziali istituzionali @studio.unibo.it o in caso di difficoltà nel loro utilizzo è possibile inviare una e-mail all'indirizzo credenziali.studio@unibo.it oppure chiamare il numero +39 051 2080301.

Per essere aggiornati sul proprio stato è importante consultare con regolarità:

- Studenti Online (www.studenti.unibo.it);
- la [home page](#) del sito del Centre for Teaching and Learning e la pagina [Percorsi abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti a.a. 2025/2026](#);
- la casella di posta elettronica (nome.cognome@studio.unibo.it) al link <https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione-e-sedi/servizi-di-ateneo/servizi-online/la-mia-e-mail/la-mia-e-mail-per-gli-studenti>.

Il Direttore del Centre for Teaching and Learning

Professor Filippo Andreatta

Firmato digitalmente



ALLEGATO 1

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/ patrimoni in Italia

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2025/2026 (incluso la No tax area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a. 2025/2026 dovranno richiedere l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (**ISEE 2026**), e in particolare:

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della ***nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2026)***, riferita alla condizione reddituale dell'anno 2024, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al **31/12/2026**.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.⁷ La normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015 D.M. 146 del 1° giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata); Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 - modalità estensive ISEE corrente), Decreto Direttoriale n. 407 del 13 Dicembre 2023 (approvazione del modello tipo della DSU e delle relative istruzioni per la compilazione) prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.

⁷ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a 2025/2025 <https://www.er-go.it/esplora-i-benefici/requisiti-di-accesso-ai-benefici/requisiti-economici>.



2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro;⁸
 - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 473 bis 22 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; f) quando uno dei coniugi è inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. La condizione deve essere verificabile sulla base di un provvedimento dell'autorità competente. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche nel caso in cui siano autorizzati a risiedere nella medesima abitazione. Essi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze o che si verifichi il caso di cui alla precedente lettera f).

⁸ Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso.



- b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, è attratto nel nucleo familiare del figlio come componente aggregata, ai soli fini dell'accesso a tali prestazioni, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.5.
5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE. È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ordinario dell'Attestazione.

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e le borse di studio per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2024 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta⁹ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o delle borse di studio percepite dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2025 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Es: studente con borsa di studio di € 2.800,00 percepita nel 2024 e ISEE 2026 da Attestazione INPS di € 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di € 18.627,45 valido per l'accesso agli interventi straordinari di cui al presente Bando:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

⁹ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2025 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENTRE
FOR TEACHING
AND LEARNING

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle Norme Generali i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati entro la scadenza con le modalità indicate nei paragrafi 2.3 e seguenti. Per la stessa ragione devono essere documentati con le stesse modalità anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).



ALLEGATO 2

Studenti il cui nucleo familiare percepisce redditi/patrimoni esteri

Per gli studenti che hanno presentato domanda di benefici a ER.GO per l'a.a. 2025/2026 (incluso la No tax area /contributo ridotto) si farà riferimento alla condizione economica già presentata e quindi anche alla documentazione dei redditi e patrimoni esteri inviata.

Gli studenti che NON hanno presentato domanda a ER.GO per l'a.a.2025/2026 o che non hanno inviato la documentazione dei redditi e patrimoni esteri completa e conforme a quanto richiesto dal Bando di concorso dovranno inviarla ora secondo le modalità previste dal presente allegato.

La condizione economica degli studenti internazionali o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE estero), calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEE estero è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti, relativi **all'anno 2025**. L'ISEE è pari al rapporto fra l'ISE del nucleo familiare ed il parametro della scala di equivalenza calcolato con riferimento alla specifica composizione del nucleo:

$$\text{ISEE} = \text{ISE} = \text{ISR} + (20\% * \text{ISP})$$

N N

ISR – Indicatore della Situazione Reddituale: differenza fra la sommatoria dei redditi netti dei componenti del nucleo familiari e le spese/franchigie riferite al nucleo applicabili

ISP - Indicatore della Situazione Patrimoniale: sommatoria del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare (al netto delle detrazioni applicabili)

N – Parametro della scala di equivalenza: è calcolato sulla specifica composizione del nucleo familiare (numero componenti ed eventuali maggiorazioni applicabili)

Criteri di valutazione dei redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;

Criteri per individuare il nucleo familiare ai fini del calcolo dell'ISEE estero

1. Studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.



Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2025: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2025: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Ai fini di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle [Norme Generali dei Bandi ER.GO a.a.2025/2025](#), tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare tramite il DOSSIER UTENTE entro i termini di scadenza del bando lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti, internazionali consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: url.it/3npqv.

2. Studenti internazionali provenienti da Paesi extra UE

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, apostillata ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio. Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: url.it/3npqv.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare**:

- a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni



accademici precedenti;

- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti.

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2025, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;
- c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2025);
- d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2025: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati **i redditi lordi complessivi (inclusi le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggiorenni** della famiglia nell'anno solare 2025.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2025 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 - Ultima busta paga (dicembre 2025) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2025;
 - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2025, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
- e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2025 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati**.

Nello specifico:

Casa di abitazione: di proprietà: occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc.) occorre allegare



apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.

Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.

- f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2025 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2025;
- h) l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2025, derivato da fonti istituzionali.

3. Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

4. Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

5. Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro la scadenza del bando e con le modalità precedentemente specificate, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Disposizioni particolari per studenti provenienti dalla Repubblica di San Marino Per gli studenti internazionali provenienti dalla Repubblica di San Marino gli eventuali redditi e/o patrimoni in Italia sono valutati con riferimento all'anno 2023 e la relativa documentazione deve essere prodotta entro la scadenza di presentazione della domanda.

6. Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali).

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CENTRE
FOR TEACHING
AND LEARNING

c) attestazione ISEE 2025.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione degli interventi e servizi è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ci si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'allegato 1.

7. Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.



Tabella A- ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI” (D.M. 13 febbraio 2025, n. 440)

Afghanistan	Djibouti	Malawi	Somalia
Angola	Eritrea	Mali	South Sudan
Bangladesh	Ethiopia	Mauritania	Sudan
Benin	Gambia	Mozambique	Syrian Arab Republic
Burkina-Faso	Guinea	Myanmar	Tanzania
Burundi	Guinea-Bissau	Nepal	Timor-Leste
Cambogia	Haiti	Niger	Togo
Central-African-Rep	Kiribati	Rwanda	Tuvalu
Chad	Lao People's Dem-Rep	Sao-Tome& Principe	Uganda
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen
Democratic People's Republic of Korea	Liberia	Sierra-Leone	Zambia
Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Solomon-Islands	